

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3453 del 07/07/2023
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI - LOMUSCIO GIANFRANCO E BELTRAMI LUIGI - CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME SAVIO A USO DOMESTICO, UBIcato IN LOCALITÀ SAN DAMIANO - COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC). PRATICA FC20A0028.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3583 del 06/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette LUGLIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO – ACQUE SUPERFICIALI – **LOMUSCIO GIANFRANCO E BELTRAMI LUIGI** – CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME SAVIO A USO DOMESTICO, UBICATO IN LOCALITÀ SAN DAMIANO – COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC). PRATICA **FC20A0028**.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. n. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 09 maggio 2022 n. 714;

- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: D.G.R. 27 giugno 2001 n. 1225, D.G.R. 15 aprile 2002 n. 609, D.G.R. 07 luglio 2003 n. 1325, D.G.R. 01 agosto 2005 n. 1274, D.G.R. 29 dicembre 2005 n. 2242, D.G.R. 29 dicembre 2006 n. 1994, D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2326, D.G.R. 09 dicembre 2011 n. 1985, D.G.R. 09 giugno 2014 n. 787, D.G.R. 2 febbraio 2015 n. 65, D.G.R. 29 ottobre 2015 n. 1622, D.G.R. 14 dicembre 2015 n. 2067, D.G.R. 31 ottobre 2016 n. 1792, D.G.R. 26 giugno 2023 n. 1060;
- il Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"* e l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 73 del 26/05/2023 *"Alluvione maggio 2023: misure in merito al ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica e ulteriori disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si

è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 01/01/2023 e sino al 31/10/2023;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

RICHIAMATI:

- il I aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2015-2021 (secondo ciclo di gestione) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- la Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, recante "III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento – Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/06";
- il Decreto n. 94/2022 avente ad oggetto "Art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021";

PRECISATO in particolare che, nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po adottato, in conformità all'art. 117, comma 2-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi di tale aggiornamento, dalla data di pubblicazione del Decreto n. 94/2022 (ai sensi del primo comma

dell'art. 2 del medesimo Decreto) sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (29/12/2022), le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto aggiornamento del PGA distrettuale e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo;

DATO ATTO che sulla base del nuovo assetto organizzativo presso l'Area Autorizzazioni e Concessioni Est è stato individuato il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali e il rilascio delle concessioni ad esse collegate per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini e tale Polo è stato assegnato all'incarico di funzione Ing. Milena Lungherini;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del Reg. Reg. n. 41/2001, all'art. 36;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Lomuscio Gianfranco (C.F. LMSGTR67P13H926M) e dal Sig. Beltrami Luigi (C.F. BLTLGU61U10F137T) in data 18/05/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/72340 del 18/05/2020, successivamente integrata con documentazione pervenuta in data 29/07/2021 con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/118703 del 29/07/2021, tesa al rilascio di nuova concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale

ad uso domestico (irrigazione orto e abbeveraggio animali da corte per autoconsumo familiare), da cui risulta, in particolare, quanto di seguito riportato:

- il prelievo è ubicato in sponda sinistra del fiume Savio in Località San Damiano – Comune di Mercato Saraceno (FC), in area di proprietà del Sig. Beltrami Luigi e della Sig.ra Marinelli Claudia, catastalmente distinta al NCT del medesimo Comune al Foglio 72, antistante mappali 707 e 115, identificata con coordinate geografiche UTM RER X: 757.013 e Y: 874.511;
- il prelievo verrà esercitato mediante l'utilizzo di una elettropompa mobile sommersa con potenza di 1,5 kW e portata massima di 1,50 l/s;
- il volume di prelievo complessivamente richiesto è pari a 1.000 mc/anno;
- la risorsa sarà utilizzata per l'irrigazione di un orto domestico, costituito da un comparto irriguo dichiarato avente un'estensione complessiva di 00.04.00 ha (coltivato con colture a ciclo breve con metodo irriguo a pioggia) e per l'abbeveraggio di n. 30 polli per autoconsumo familiare;

CONSIDERATO che con nota del 10/08/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/125975 del 11/08/2021, è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio relativo alla suddetta istanza ed è stato richiesto, ai sensi dell'art. 12 del Reg. Reg. n. 41/2001, alla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena di rilasciare il proprio esprimere il proprio Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/15;

PRESO ATTO degli assensi espressi dalle altre seguenti Amministrazioni:

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/15, rilasciato con Determinazione dirigenziale n. 3069 del 03/09/2021, trasmesso dalla medesima Agenzia con nota prot. n. 47227 del 06/09/2021, acquisita al

protocollo di Arpae con PG/2021/137694 del 07/09/2021, contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 3 del Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto;

- Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est del SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 21/10/2021, successivamente revisionata in data 11/01/2022, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto con l'applicazione del metodo ERA così come definiti dall'All. 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/17 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e riguardo alla congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (D.G.R. n. 1195/2016 e D.G.R. n. 1415/2016), da cui risulta che:
- il prelievo insiste nel corpo idrico superficiale denominato "Fiume Savio" (codice corpo idrico IT08130000000004ER), che presenta uno stato chimico "buono", uno stato ecologico "buono" e non risulta essere in stress idrico per cui il corpo idrico non è a rischio quantitativo;
 - la portata media annua in chiusura (toponimo sezione valle "borello") è pari a 3,9 mc/sec ed il DMV medio estivo è pari a 0,41 mc/sec mentre il DMV medio invernale è pari a 0,56 mc/sec;
 - l'intensità dell'impatto del prelievo sul Corpo Idrico è classificabile come "lieve" poiché ricade in ambito appenninico, l'uso è dissipativo e la pressione indotta è minore del 25%;
 - dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del suddetto metodo E.R.A., il prelievo ricade nell'ambito "Repulsione", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alla necessità del Piano di Gestione delle Acque, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare, con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il non deterioramento della classe di ognuno degli elementi di qualità ambientale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti

per il corpo idrico interessato. A tal fine il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con l'imposizione delle seguenti prescrizioni:

- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un contatore dei volumi prelevati;
- ❖ imposizione del DMV, come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,41 mc/s (410 l/sec);
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,56 mc/s (560 l/sec);

ACCERTATO che la risorsa idrica viene sfruttata per uso domestico (irrigazione orto e abbeveraggio animali da corte per autoconsumo familiare), dalla valutazione sulla compatibilità dell'utilizzo della risorsa ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016 (per uso irriguo delle colture), nonché della D.G.R. n. 1781/2015 e n. 1195/2016 (per uso igienico e assimilati relativo all'abbeveraggio di capi avicoli), risulta che tale utilizzo sia compatibile, in quanto il fabbisogno teorico totale (pari a 1.288,05 mc/anno) è superiore al volume annuo richiesto pari a 1.000 mc;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/Parco/Area protetta;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato in data 18/05/2020 e in data 28/07/2021, le spese istruttorie complessivamente pari a € 99,00 (novantanove/00 euro);

ACCERTATO, altresì che, pur essendo stato loro comunicato con nota del 21/06/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/108817, il differimento al 30/10/2023 del

pagamento degli oneri di seguito riportati ai sensi del punto 1 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza regionale n. 73/2023, i richiedenti hanno volontariamente versato:

- in data 06/07/2023, l'importo di € 47,75 (quarantasette/75 euro), corrispondente all'importo dei canoni dovuti per il periodo 2023-2027;
- in data 06/07/2023, l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro), dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta dal Sig. Lomuscio Gianfranco e dal Sig. Beltrami Luigi, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento istruttorio in esame, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa del presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Lomuscio Gianfranco (C.F. LMSGTR67P13H926M) e al Sig. Beltrami Luigi (C.F. BLTLGU61U10F137T) la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra del fiume Savio (codice pratica FC20A0028) avente le seguenti caratteristiche:
 - codice risorsa FCA138106, ubicata in Località San Damiano – Comune di Mercato Saraceno (FC), in area catastalmente distinta al NCT del medesimo Comune al

Foglio 72, antistante mappali 707 e 115, identificata con coordinate UTM RER X: 757.011,58 e Y: 874.708,13;

- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa sommersa di potenza pari a 1,50 kW;
 - utilizzo della risorsa ad uso domestico (irrigazione orto e abbeveraggio animali da corte per autoconsumo familiare);
 - portata massima di esercizio pari a 1,50 l/s;
 - volume complessivo pari a 1.000 mc/anno;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2027;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 06/07/2023 (acquisito al protocollo di Arpae con PG/2023/117962 del 06/07/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 4. di stabilire, inoltre, che i concessionari debbano rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con Determinazione dirigenziale n. 3069 del 03/09/2021, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
 5. di fissare in € 47,75 (quarantasette/75 euro) la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;

6. di fissare in € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale è pari a € 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che i concessionari risultano in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
9. di dare atto che che la presente Determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00 (duecento/00 euro), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986;
10. di dare conto che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico dei concessionari, è conservato presso l'archivio del SAC di Forlì-Cesena e ne sarà notificata una copia semplice ai concessionari;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di notificare digitalmente al Sig. Lomuscio Gianfranco e al Sig. Beltrami Luigi copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata;

13. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. di stabilire che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

DI FORLI' CESENA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale dalla sponda sinistra del fiume Savio per uso domestico (irrigazione orto e abbeveraggio animali da corte per autoconsumo familiare) rilasciata al Sig. Lomuscio Gianfranco (C.F. LMSGTR67P13H926M) e al Sig. Beltrami Luigi (C.F. BLTLGU61U10F137T) (codice pratica FC20A0028).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene dalla sponda sinistra del fiume Savio, corpo idrico classificato con codice IT081300000000004ER (rif. D.G.R. n. 2293/2021).
2. L'opera di presa (codice risorsa FCA138106) è costituita da una elettropompa sommersa della potenza di 1,50 kW avente le seguenti caratteristiche:
 - ubicazione: Comune di Mercato Saraceno (FC) – Località San Damiano – Foglio 72, antistante mappali 707 e 115;
 - coordinate UTM RER: X: 757.011,58 e Y: 874.708,13;
 - diametro del tubo di pescaggio: 20 mm.

ARTICOLO 2 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso domestico (irrigazione orto e abbeveraggio animali da corte per autoconsumo familiare) per l'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato avente un'estensione complessiva di 00.04.00 ha (coltivato con colture a ciclo breve con metodo irriguo a pioggia) e per l'abbeveraggio di n. 30 polli per autoconsumo familiare e potrà

avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 1,50 l/s;
- volume complessivo pari a 1.000 mc/anno.

**ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA
OSTA IDRAULICO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE CON DETERMINAZIONE**

N. 3069 DEL 03/09/2021

“[...]”

- La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;*
- Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, ed il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;***
- È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli consentiti di cui al punto successivo;*
- La derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo Servizio in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;*
- E' proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;*

- g) *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
- h) *Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;*
- i) *I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;*
- j) *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questa ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- k) *Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;*
- l) *L'interessato dovrà comunicare per iscritto a questa ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a*

mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 - Cesena.

- m) *Al termine dell'attività di attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;*
- n) *ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*
- 2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;*
- 3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela*

complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

- 4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
- 6. E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 7. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente [...]."*

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

- 1. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine*

dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o determinazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento dei canoni entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi dei concessionari, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2027.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione

concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora i concessionari, regolarmente diffidati, non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** i concessionari sono tenuti ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì Cesena e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso i concessionari saranno tenuti a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. I concessionari dovranno comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** i concessionari sono obbligati a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolari della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento i concessionari sono tenuti a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** i concessionari sono tenuti a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione di destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del servizio dà luogo alla decadenza della concessione.
4. **Sospensione del prelievo:** i concessionari sono tenuti a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** i concessionari sono tenuti a garantire un DMV (Deflusso

Minimo Vitale) pari a 0,41 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,56 mc/s (da ottobre ad aprile).

6. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
7. **Sub-concessione:** i concessionari non possono cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità:** i concessionari sono tenuti a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Manutenzione:** è a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
10. **Tutela delle acque:** i concessionari sono obbligati alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
11. **Cessazione d'utenza:** i concessionari sono tenuti a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico dei concessionari. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

12. **Responsabilità dei concessionari:** i concessionari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
13. **Osservanza di leggi e regolamenti:** i concessionari sono tenuti a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore dei concessionari, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. I concessionari sono tenuti a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico dei concessionari.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.